#### CONVENZIONE

### PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRAL'UNIONE DEI COMUNI "MONTI DELLA LAGA"E I COMUNI DI CAMPLI, TORRICELLA SICURA, VALLE CASTELLANA, CORTINO, ROCCA SANTA MARIA

L'anno 2023, il giorno	del mese di	in Torricella Sicura,	nella sede dell'Unione dei
	n", sita in via Giorgio Roma		
seguito specificati la prese	nte convenzione in forma di	scrittura privata, da valere	a ogni effetto di legge:
-Unione dei Comuni "Mon	ti della Laga", legalmente r	appresentata dal President	.e, nato
ail	, il quale agisce in	nome e per conto del'	ente in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	dell'Unionendel	;	
-Comune di Campli, leg	almente rappresentato d	al Sindaco	, nato
aili	il quale agisce i	n nome e per conto dell'	ente , in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	comunale n del	;	
- Comune di Torricella	Sicura, rappresentato d	al Sindaco	, nato
ail	,il quale agisce i	n nome e per conto dell	'ente, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	comunale n del	;	
-Comune di Valle Cast	ellana, rappresentato da	l Sindaco	, nato
ail	,il quale agisce i	n nome e per conto dell'	ente , in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	comunale n del	;	
-Comune di Cortino,	rappresentato dal	Sindaco	, nato
ail	,il quale agisce i	n nome e per conto dell'	ente , in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	comunale n del	;	
-Comune di Rocca Sant	a Maria, rappresentato d	al Sindaco	, nato
ail	,il quale agisce i	n nome e per conto dell	'ente, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio	comunale n del	;	

### **PREMESSO**

- -che in data 20 gennaio 2014 tra i Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria è stata costituital'Unione dei Comuni "Monti della Laga" per l'esercizio congiunto di funzioni ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'ente, la suddetta Unione"può esercitare per conto dei Comuni associati ogni (...) funzione, servizio e attività che (...)ritengono utile affidarle mediante convenzione";
- che ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato Statuto "La convenzione è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima";
- che con le sopra indicate deliberazioni approvate dal Consiglio dell'Unione dei Comuni "Monti della Laga" e dai Consigli comunali di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria è stata espressa la volontà di stipulare una convenzione con la quale procedere all'istituzione e all'esercizio in forma associata del Nucleo di Valutazione;
- che, altresì, con le sopra citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente convenzione.

Ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, i rappresentanti degli enti sopra citati convengono e stipulanoquanto segue:

## Art. 1 Oggetto

1. Con la presente convenzione l'Unione dei Comuni "Monti della Laga" (di seguito denominata "Unione") e i Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria stabiliscono di avvalersi del Nucleo di Valutazione costituito in forma associata per l'esercizio delle attività elencate nell'articolo 7, nonché stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di comparto e dal regolamentoprevisto dall'articolo 6.

### Art. 2 Decorrenza e durata della convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso di cui all'articolo 10.

## Art. 3 Ente capofila

1. L'Unione assume il ruolo di ente capofila dell'esercizio associato del Nucleo di Valutazione, che, per effetto del presente atto, agisce giuridicamente mediante delega di funzioni da parte degli enti convenzionati, ai sensi del richiamato articolo 30, comma 4, ultimo inciso, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

# Art. 4 Competenze dell'ente capofila

- 1. Spetta al Presidente dell'Unione, sentita la Giuntaai sensi del combinato disposto ex art. 24, comma 2, lett. c), ed f), ed ex art. 27, comma 3, lett. l) dello Statuto dell'ente, nominareil Nucleo di Valutazione, conformemente alle modalità stabilitedal regolamento.
- 2. Spetta altresì all'Unione, mediante il competente ufficio, provvedere agli adempimenti finanziari, avuto particolareriguardo all'impegno e liquidazione di quanto dovuto al Nucleo di Valutazione a titolo di compenso, la cui ripartizione per quote di rimborso da parte degli enti convenzionati è stabilitadall'articolo9.

### Art. 5 Composizione e durata del Nucleo di Valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo collegiale composto da tre esperti esterni agli enti convenzionati, in possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, anche non continuativa, in materia di misurazione e valutazione del personale presso enti locali territoriali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, aziende o enti pubblici, oppure di comprovata esperienza, almeno quinquennale, anche non continuativa, di pianificazione e controllo di gestione o di programmazione finanziaria e di bilancio,parimenti maturata presso le suddette amministrazioni pubbliche.
- 2. L'organo che nomina il Nucleo di Valutazione ne individua anche il membro designato alla presidenza.
- 3. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta con atto espresso.

#### Art. 6

#### Regolamento per l'esercizio associato del Nucleo di Valutazione

- 1. L'esercizio associato del Nucleo di Valutazione è disciplinato daapposito regolamento, che prevede in particolare:
- a) la procedura di selezione e nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
- b) la modalità di presentazione delle domande di selezione dei candidati;
- c) il possesso dei titoli, deirequisiti generali e di integrità, nonché dei requisiti di esperienza e competenza che sono richiesti ai candidati ai fini del conferimento dell'incarico;
- d) il richiamo delle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, la cui insussistenza è parimenti condizione per il conferimento dell'incarico;
- e) la specificazione delle attività, come elencatenel successivo articolo 7;
- f) l'organizzazione delle attività e i rapporti con gli organi politico-istituzionali di indirizzo, gli organi amministrativi di vertice e i responsabili apicali di struttura di ciascun ente convenzionato;
- g) il diritto di accesso alle informazioni, agli atti, dati, e documenti amministrativi ai fini dell'esercizio dellefunzioni attribuite;
- h) la durata, la proroga e l'eventuale rinnovo dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione;
- i) i presupposti dell'eventuale decadenza orevoca dell'incarico e la modalità di sostituzione dei componentidecaduti, revocati o dimessi;
- j) il trattamento economico dell'organismo e i rapporti finanziari tra gli enti, di ulteriore eventuale specificazione di quanto già previsto nell' articolo9 della presente convenzione.

### Art. 7 *Attività*

- 1. Il Nucleo di Valutazione, fermo ogni altro adempimento previsto dal regolamento, dalle leggi e dai contratti collettivi, svolge in particolare, per ciascuno degli enti convenzionati, le attività di seguito elencate:
- a) collabora con gli organi competenti dell'Unione e dei Comuni convenzionati alla definizione del sistema di misurazione e valutazione del personale dipendente, anche con la proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni, e ne assicura la corretta applicazione nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità;
- supporta gli organi competenti dell'Unione e dei Comuni convenzionati nella elaborazione del Piano degli obiettivi e della performance o di eventuale altro documento comunque denominato di pianificazione in materia, da assorbire, alla luce della sopravvenuta modifica legislativa (decreto legge n. 81/2021), nella specifica sottosezione riguardante la performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e ne cura il monitoraggio e la rendicontazione;
- valuta le prestazioni dei responsabili apicali di struttura con riferimento al rapporto tra obiettivi assegnati, risultati attesi e risultati conseguiti, così come definiti nel Piano degli obiettivi e della performance o di eventuale altro documento comunque denominato, da assorbire nell'apposita sottosezione riguardante la performance del sopra citato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- d) evidenzia le cause dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi, con segnalazione delle criticità riscontrate ai competenti organi dell'Unione e dei Comuni convenzionati, e ne propone i possibili rimedi;
- e) valida la relazione finale sulla performance, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e assegnati, e di essa ne garantisce la visibilità attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti convenzionati;

- f) propone al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni convenzionati, sulla base della valutazione effettuata, il riconoscimento della retribuzione incentivante (indennità di risultato) ai responsabili apicali di struttura;
- g) supporta, se richiesto,i responsabili apicali di struttura nell'attività di valutazione del personale non apicale ai fini anche del riconoscimento del salario di produttività;
- h) esamina le eventuali osservazioni dei dipendenti sul processo di valutazione;
- i) propone l'aggiornamento del sistema di graduazione e pesatura delle posizioni organizzative;
- j) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità;
- k) assolve agli altri obblighi di certificazione richiesti dalla vigente normativa;
- si relaziona con il responsabile anticorruzione di ciascun ente convenzionato da cui riceve le segnalazioni relative a eventuali inadempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- m) si relaziona con il Segretario dell'Unione e con il Segretario comunale di ciascun ente convenzionato da cui riceve i referti periodici in materia di controlli di regolarità amministrativa;
- n) esprime il parere obbligatorio sul sistema di misurazione e valutazione del personale e sul Codice di comportamento di amministrazione;
- o) verifica le buone pratiche, le azioni positive in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo.

#### Art. 8

#### Armonizzazione del sistema di misurazione, valutazione e pianificazione della performance

1. Il Nucleo di Valutazione può proporre ai competenti organi decisionali un progetto che armonizzi il sistema di misurazione, valutazione e pianificazione degli obiettivi di performance degli enti convenzionati e che ne uniformi, altresì, la relativa modulistica.

# Art. 9 Trattamento economico e rapporti finanziari

- 1. A ciascun componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un trattamento economico forfettario lordo, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, se dovuta, la cui quantificazione è stabilita con delibera della Giunta dell'Unione. Il trattamento economico è comprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio.
- 2. La spesa riferita all'incarico è imputata al relativo centro di costo dell'Unione, che ne chiederà il rimborso agli enti convenzionati per la quota di spettanza.
- 3. I Comuni convenzionati versano all'Unione la prima metà della spesa annuale per il corrispettivo spettante all'organismo di valutazione entro il 30 giugno e la seconda metà entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Il costo annuo del Nucleo di Valutazione, costituendo spesa diretta, viene ripartito tra i Comuni convenzionatiin applicazione dell'art. 42, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Unione, in rapporto a parametri oggettivi individuati in base al numero di abitanti di ciascun Comune e all'incidenza effettiva dei costi del servizio. Ai sensi del succitato comma 3, i parametri predetti saranno ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione.

### Art. 10 Recesso dalla convenzione

- Ciascun ente associato può recedere dalla convenzione con apposita delibera consiliare e formale comunicazione da trasmettere almeno tre mesi prima al competente organo dell'ente capofila, come individuato dall'articolo 3.
- 2. Il recesso è operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo, restando pertanto in capo al Nucleo di Valutazione l'obbligo di completare le procedure e gli adempimenti relativi all'ultimo anno di adesione

- alla convenzione dell'ente che recede. Detto ente è tenuto conseguentemente al rimborso della quotaparte concorrente al compenso da liquidare all'organismo di valutazione conformemente agli obblighi previsti dall'art. 55, comm2, lett. a) e b), dello Statuto dell'Unione.
- 3. Il recesso può essere deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che partecipano all'esercizio associato, restando fermi gli obblighi di cui al precedente comma.

## Art. 11 Modifica della convenzione

- 1. Su iniziativa anche di un singolo ente associato può essere proposta la modifica della presente convenzione. Tale proposta di modifica è valida se approvata con deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti associati.
- 2. La proposta di modifica della convenzione, con la medesima modalità di cui al comma 1, può riguardare anche la composizione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, in sostituzione dell'organismo collegiale previsto dal comma 1 dell'articolo 5. Si procede a tale eventuale modifica alla scadenza della durata ordinaria del Nucleo di Valutazione di cui al comma 3 del citato articolo 5, ferma comunque la facoltà di procedere a detta modifica anche a seguito di dimissioni collettive, oppure di decadenza o revoca, parimenti collettiva, per i giustificati motivi previsti dal regolamento di disciplina dell'organismo di valutazione, al quale si rinvia.

## Art. 12 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti convenzionati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse a tale modalità di risoluzione, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

### Art. 13 *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto con la presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dai rappresentanti degli enti associati, con adozione, se e in quanto necessario, di appositi atti formali. Si rinvia altresì a quanto stabilito dallo Statuto dell'Unione, dal Codice civile e dalla normativa vigente.

### Art. 14 Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16, allegato B), del DPR n. 642/1972. Essa, altresì, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986.

## Art. 15 Approvazione

1. La presente convenzione, costituita da quindici articoli compreso il presente, viene approvata ed è sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione.

Unione dei Comuni "Monti della Laga"	Comune di Campli	
Il Presidente	Il Sindaco	
Comune di Torricella Sicura	Comune di Valle Castellana	
Il Sindaco	Il Sindaco	
Comune di Cortino	Comune di Rocca Santa Maria	
Il Sindaco	Il Sindaco	